



Regole contrattuali (da Regolamento RG.02)
CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DELLE VERIFICHE SU IMPIANTI DI CUI AL DPR n.462/01
(Art.86, comma 1, e art.296 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.)

1. OGGETTO DEL SERVIZIO PROPOSTO

1.1 Il **Committente ("datore di lavoro" di cui al DLgs.n.81/08 e s.m.i.)**, affida a **VERIT Srl** (qui di seguito "**VERIT**") l'esecuzione delle "verifiche periodiche" (**VP: artt.4 e 6**) e delle "verifiche straordinarie" (**VS: art.7**) degli "impianti" di cui al DPR 462/01. La richiesta dovrà precisare almeno la tipologia dell'impianto da sottoporre a verifica, la tipologia di verifica richiesta (VP o VS), dati impiantistici (vedasi anche fac-simile **Mod.00/PR.02** sul sito internet **www.verit.it**) che dovrà pervenire a **VERIT** e a cui dovrà seguire relativa offerta, successiva accettazione della stessa e stipula del contratto.

1.2 La verifica consiste in un insieme di procedure con le quali si accerta il permanere (VP) o il permanere/esistenza (VS) dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti: comprende, in genere, un esame a vista e delle prove e misure. Tali verifiche verranno eseguite a cura dagli ispettori di **VERIT** secondo procedure interne all'Odl nel rispetto delle Norme CEI e Guide CEI (nello specifico CEI 0-14) e INAIL.

1.3 **VERIT** affiderà l'esecuzione delle verifiche, di cui al presente contratto, a suo personale in possesso dei specifici requisiti professionali previsti dalla legislazione regolamentare vigente, preventivamente qualificato e dotato di specifica competenza (abilitato).

1.4. Alla conclusione delle operazioni di verifica, **VERIT** rilascerà al **Committente** il relativo rapporto (controfirmato dal **Committente**) e verbale di verifica (documentazione provvisoria) e, ove si evidenziano negatività, ne comunicherà l'esito al Responsabile Tecnico di **VERIT** e/o al competente ufficio di vigilanza territoriale in materia di sicurezza sul lavoro. La documentazione consegnata al **Committente** da parte dell'ispettore diventerà definitiva solo dopo riesame da parte del Responsabile Tecnico di **VERIT**: se entro 2gg (esito negativo) /20gg (esito positivo) il **Committente** non riceve alcuna comunicazione da parte di **VERIT**, la documentazione consegnata in campo da parte dell'ispettore assume carattere definitivo (documentazione definitiva: vedasi regolamento.RG02).

1.5. Le "verifiche" oggetto del contratto non comportano rischi da interferenza ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008.

2. DURATA E RECESSO

La durata del contratto è pari alla periodicità della verifica (due o cinque anni) a seconda della tipologia dell'impianto così come indicato nel DPR 462/01.

VERIT Srl si impegna ad effettuare la verifica entro il periodo di validità della presente.

VERIT si riserva di comunicare al **Committente**, almeno 60 giorni prima della scadenza del presente contratto, la possibilità di rinnovo dell'incarico mantenendo inalterate le clausole contrattuali.

VERIT Srl si riserva, comunque, di aggiornare le tariffe per l'effettuazione del servizio.

E' fatta salva la facoltà di **VERIT** di interrompere la validità del presente contratto in qualunque momento, senza preavviso e mantenendosi immune da qualsivoglia forma di indennizzo, nel caso in cui venisse accertato che da parte del **Committente** non vi sia stato il rispetto di una delle condizioni specificate nel presente contratto. Il presente contratto avrà efficacia solo dopo la trasmissione al **Committente** della conferma di accettazione dell'incarico da parte di **VERIT**.

3. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1. Il **Committente** dovrà corrispondere a **VERIT** il corrispettivo previsto dal tariffario o tariffa preventivamente concordata. Ogni variazione delle tariffe applicate da **VERIT**, a seguito aggiornamenti, sarà da questa tempestivamente comunicata al **Committente**. In caso di aumento delle tariffe applicate da **VERIT**, il **Committente** potrà recedere dal contratto, mediante comunicazione scritta, da inviare a **VERIT**, a mezzo raccomandata a.r., entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della comunicazione delle nuove tariffe.

3.2. Successivamente all'espletamento di ogni verifica sarà emesso un avviso di pagamento (fattura).

I corrispettivi dovuti per le prestazioni dei servizi di verifica di cui al presente contratto sono soggetti ad I.V.A. nella misura di legge (articolo 3, D.P.R., 26 ottobre 1972, n. 633).

4. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE

4.1. Per le operazioni di verifica il **Committente** deve mettere a disposizione del verificatore di **VERIT**, per il supporto/assistenza alla verifica, personale - esterno o interno - (con qualifica idonea secondo la legislazione di sicurezza vigente) e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse ad esclusione degli apparecchi di misurazione.

4.2. Il **Committente** dichiara che gli impianti di cui al precedente art. 1.1 sono stati regolarmente messi in esercizio secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

4.4. Il **Committente** si impegna a comunicare tempestivamente a **VERIT** ogni eventuale variazione impiantistica di tipo sostanziale sull'impianto inerente il contratto

4.5. Il **Committente** s'impegna a comunicare tempestivamente a **VERIT** ogni eventuale circostanza che renda necessaria l'effettuazione delle verifiche straordinarie (come da art.7 del DPR 462/01).

4.6. Il **Committente**, per quanto non espressamente indicato nelle presenti "Regole contrattuali", dichiara di aver preso visione e di accettare le clausole del "Regolamento RG-02" di **VERIT** (consultabile o disponibile, su richiesta del **Committente**, tramite sito internet **www.verit.it**).

5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

5.1 **VERIT** avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta indirizzata al **Committente**, in caso di violazione o inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'art 4.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 Reg. UE 2016/679- GDPR, il **Committente** - preso atto dell'informativa di cui all'articolo 13 e consapevole dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.- acconsente al trattamento dei dati personali relativi al rapporto contrattuale in essere. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati in relazione ai quali vi sia un obbligo di comunicazione, nonché ai soggetti incaricati da **VERIT** per i quali la comunicazione sia necessaria ai fini di una corretta e puntuale esecuzione delle verifiche.

Titolare e Responsabile del trattamento è: **VERIT Srl** Via Guglielmo Oberdan 12 A- 25014 Castenedolo (BS).

Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti è il Legale Rappresentante della Società.

7. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI VERIFICATORI

7.1 Il **Committente**, in caso di esecuzione delle verifiche all'interno di un'azienda ovvero di un'unità produttiva, ha l'obbligo di fornire ai verificatori **VERIT** le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui sono destinati ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Inoltre, il **Committente** si impegna a coordinarsi ed a cooperare con **VERIT** ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.

8. FORO COMPETENTE

8.1 Per ogni controversia derivante dal presente contratto, o ad esso collegata, sarà esclusivamente competente il Foro di BRESCIA.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente le condizioni delle clausole delle "Regole Contrattuali" (estratto del Regolamento RG-2 di **VERIT**) di cui sopra.

<i>Per accettazione</i>	
....., lì	Il Contraente

<i>Per approvazione</i>	
....., lì	VERIT Srl.....